

CITTÀ DI MONCALIERI

Area Affari Generali e Servizi - Servizio Amministrazione del Personale Tel. 011/64.01.244 fax 011/64.12.46 e-mail:ufficio.personale@comune.moncalieri.to.it

DISCIPLINARE D'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE DEL COMUNE DI MONCALIERI, AI SENSI DEL D. LGS. 9.4.2008 n. 81 PER IL TRIENNIO 1.1.2012 – 31.12.2014

Articolo 1 OGGETTO DELL'INCARICO

- a) L'incarico ha per oggetto lo svolgimento dell'attività di medico competente, il quale dovrà, per quanto di competenza, adempiere al D. Lgs n.81/2008 con particolare riferimento agli articoli 25 (obblighi del medico competente) e 41 (sorveglianza sanitaria) ed alle norme in materia di sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro.
- b) Tutte le attività del medico competente e la sorveglianza sanitaria, oggetto del presente incarico, dettagliate nel disciplinare d'incarico dovranno essere garantite dalla presenza presso il Comune di Moncalieri del medico incaricato per tre ore settimanali per 38 settimane, con programma ed orari da concordare con il Servizio Amministrazione del Personale e con il Servizio di Prevenzione e Protezione, in locali messi a disposizione dall'amministrazione, nell'ambito delle quali dovrà altresì effettuare le visite periodiche o preventive previste sulla base dello scadenziario predisposto dal medico stesso e attuare il piano di sorveglianza sanitaria.

La liquidazione dei compensi spettanti sarà effettuata a misura, sulla base delle ore effettivamente prestate, fino al raggiungimento del monte ore complessivo previsto di 115 ore annue.

Qualora attività straordinarie, non rientranti nel monte ore annuo previsto, si rendessero necessarie, le stesse, previa valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale, potranno essere oggetto di integrazione del presente incarico e remunerate applicando la tariffa oraria determinata in sede di aggiudicazione.

Il valore presunto del corrispettivo lordo del presente incarico è pari a euro quale importo annuo, di euro per l'intera durata triennale dell'incarico: a seguito del ribasso in sede di formulazione dell'offerta economica il compenso orario lordo è di euro,00. Il presente importo è comprensivo di tutte le spese ed oneri accessori per l'espletamento dell'incarico, incluso ogni onere fiscale e/o previdenziale.

c) Tutte le attività del medico competente e la sorveglianza sanitaria, riferibili esclusivamente al personale temporaneamente addetto ai "cantieri di lavoro" rivolti a disoccupati iscritti presso il Centro per l'Impiego, sono aggiuntive rispetto alle quantità indicate e dovranno essere oggetto di separata fatturazione, applicando le tariffe unitarie come determinate a seguito del ribasso e saranno liquidate da altro servizio comunale competente.

Articolo 2 DURATA DELL'INCARICO

L'incarico ha durata di tre anni a decorrere dal 1.1.2012 e fino al 31.12.2014 e potrà essere prorogato esclusivamente per il tempo necessario ad espletare le procedure per un nuovo affidamento.

Articolo 3 OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE

L'attività oggetto dell'incarico riguarda tutte le attività previste dal D. Lgs. 81/2008, con particolare riferimento agli artt. 25 e 41

In particolare, in forza del disciplinare che regola il rapporto, il Medico Competente:

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione, informazione ed addestramento nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla

- organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Le cartelle sanitarie e di rischio verranno custodite presso la sala medica del Comune di Moncalieri ove si svolgeranno anche le visite mediche. Sarà cura del medico competente assicurane la conservazione in osservanza a quanto disposto dal Dlgs 196/2003;
- d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
- f) invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti decreto legislativo 81/2008, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
- g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- n) garantisce la propria presenza, in orari da concordare con il Servizio Amministrazione del Personale del Comune, presso la sala medica del Comune, con cadenza indicativa settimanale per un numero pari a 2 ore per presunte 38 settimane annue. L'articolazione oraria delle attività diverse dalla sorveglianza sanitaria dovrà essere concordata con il Servizio di Prevenzione e Protezione.
- o) il medico competente dovrà garantire l'apertura e la chiusura della sala medica nell'orario di svolgimento delle attività e tal fine verranno consegnate le chiavi con apposito verbale, previo sopralluogo congiunto con un referente dell'ufficio personale.
- p) collabora con il servizio di prevenzione e protezione alle attività di formazione/informazione/addestramento previste dagli articoli 36 e 37 del Dlgs. n.81/2008
- p) i referti delle visite effettuate dal medico competente dovranno pervenire al datore di lavoro entro 8 giorni dalla visita ovvero dal ricevimento da parte del medico competente degli approfondimenti diagnostici o specialistici dallo stesso richiesti.
- q) il medico competente dovrà fornire un recapito e-mail e un numero di telefono tramite i quali assicurare un tempestivo riscontro alle esigenze di coordinamento e alle richieste.

Articolo 4

ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI

Eventuali esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio, nonché le prestazioni di altri medici specialisti, di cui all'art. 39, comma 5 del D. Lgs. 81/2008 ritenuti necessari dal Medico Competente e concordati con l'Amministrazione, sono a totale carico del Comune di Moncalieri.

Articolo 5

OBBLIGHI DEL COMUNE DI MONCALIERI

Il Comune di Moncalieri si impegna a:

1) predisporre gli elenchi del personale da sottoporre a sorveglianza sanitaria, sulla base delle indicazioni fornite dal medico competente ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 81/2008;

- 2) convocare il personale da sottoporre alle visite mediche nei giorni e nelle ore all'uopo stabiliti in accordo con il Medico Competente;
- 3) mettere a disposizione i locali per l'effettuazione delle visite mediche;
- 4) assicurare l'effettuazione degli accertamenti diagnostici e delle visite specialistiche richieste dal medico competente, tramite laboratori o professionisti individuati dall'Amministrazione Comunale.
- 5) comunicare al Medico Competente eventuali mutamenti del contenuto dell'attività lavorativa del personale interessato, nonché le cessazioni dal servizio;
- 6) informare tempestivamente il Medico Competente, di ogni variazione intervenuta negli ambienti di lavoro, di eventuali modifiche di impianti o macchinari o di qualsiasi situazione che possa influire sulle condizioni di lavoro.

Art. 6

CORRISPETTIVI PREVISTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il compenso orario lordo previsto per le attività svolte dal medico competente è pari aeuro/ora (incluso ogni onere fiscale e/o previdenziale)ed è comprensivo di tutte le spese ed oneri accessori per l'espletamento dell'incarico.

La liquidazione dei compensi spettanti sarà effettuata a misura, sulla base delle ore effettivamente prestate, fino al raggiungimento del monte ore complessivo previsto di 115 ore annue.

Qualora attività straordinarie, non rientranti nel monte ore annuo previsto, si rendessero necessarie, le stesse, previa valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale, potranno essere oggetto di integrazione del presente incarico e remunerate applicando la tariffa oraria determinata in sede di aggiudicazione.

Il pagamento del compenso è effettuato dietro presentazione di regolare fattura da emettere al termine di ogni trimestre solare da parte del soggetto aggiudicatario (in caso di raggruppamento temporaneo da parte del capogruppo).

Il compenso è corrisposto entro 90 gg. dal ricevimento della fattura, previa verifica del rispetto degli obblighi contrattuali.

Tutte le attività di medico competente e la sorveglianza sanitaria riferibili esclusivamente al personale addetto alle attività "cantieri di lavoro" come precedentemente definite sono aggiuntive rispetto alle quantità indicate e dovranno essere oggetto di separata fatturazione, applicando la tariffa oraria come determinata a seguito del ribasso e saranno liquidate da altro servizio comunale competente.

Articolo 7

GARANZIE DI ESECUZIONE

All'atto della sottoscrizione del contratto d'incarico il soggetto incaricato è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa) del 5 per cento dell'importo contrattuale complessivo.

La suddetta garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, e deve essere operativa sin dal giorno di sottoscrizione del contratto incarico.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di conclusione del rapporto contrattuale.

Art. 8 PENALI

Lo scostamento non concordato con l'Amministrazione Comunale nello svolgimento dell'incarico rispetto agli impegni assunti (es. ritardi reiterati, anche in relazione alle modalità di articolazione della presenza resa presso le sedi comunali) dà luogo a contestazione scritta; qualora il soggetto aggiudicatario non fornisca valida giustificazione scritta sarà applicata la penale sulla prima fattura utile pari a euro 100,00 per ogni contestazione non validamente giustificata.

Qualora il medico competente non rispetti l'orario d'inizio della sorveglianza sanitaria, e per tale motivo, sia necessario rimandare ad altra data la visita medica di alcuni lavoratori, al medico competente non sarà corrisposto alcun compenso per l'attività di sorveglianza sanitaria effettuata sugli stessi lavoratori in altra data, che non dovrà coincidere con le date ordinariamente stabilite.

Art. 9 CONTRATTO

Gli oneri, di qualsiasi natura, inerenti e conseguenti la stipulazione e relativa esecuzione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

Il contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

L'aggiudicatario non può cedere a terzi, neppure parzialmente, il contratto, a pena di nullità.

Qualsiasi atto diretto a celare l'eventuale cessione del contratto fa sorgere nell'Amministrazione il diritto alla risoluzione del contratto senza ricorso ad atti giudiziali, con eventuale risarcimento dei danni.

Articolo 10

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In caso di reiterati e persistenti inadempimenti e ritardi, debitamente documentati, il Comune di Moncalieri può procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile incamerando la fideiussione di cui all'art. 7, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

Determina la decadenza dal contratto la mancanza od il venir meno, in costanza di rapporto, dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività quali la sospensione o la radiazione dall'Albo professionale o dell'abilitazione all'esercizio della specifica attività o la condanna passata in giudicato per reati gravi in danno dello Stato che incidano sulla moralità professionale o che impediscano di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Articolo 11

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il medico incaricato si attiene alle norme previste in materia di trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003.

Articolo 12 CONTROVERSIE

Eventuali controversie sono di esclusiva competenza del Foro di Torino e del Tribunale Amministrativo Regionale ove abbiano attinenza alle procedure per la costituzione del rapporto.

E' esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 13

CLAUSOLE VESSATORIE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile l'aggiudicatario dichiara di conoscere e di accettare espressamente le seguenti clausole contrattuali:

Articolo 7 - Garanzie di esecuzione e coperture assicurative

Articolo 8 – Penali

Articolo 9 - Contratto

Articolo 10 – Clausola risolutiva espressa